

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 172 - 4859/2019

**OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI BEINASCO
VARIANTE PARZIALE N. 1/2019 AL P.R.G.C.
PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ**

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 108-3600/2019 del 3/04/2019 con cui si è proceduto alla revisione delle deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il Comune di Beinasco:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

☰ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 45-7000 del 18 marzo 1996, successivamente modificato con Variante Strutturale n. 1, approvata con D.G.R. n. 16-12669 del 7 giugno 2004 e con Variante Strutturale n. 2, approvata con D.G.R. n. 14-8048 del 21 gennaio 2008;

- ⇒ ha approvato due ulteriori Varianti Strutturali al PRGC, ai sensi della L.R. 1/2007, con Deliberazione del C.C. n. 8 del 24 febbraio 2010 (con contenuti di adeguamento al PAI) e con Deliberazione C.C. n. 35 del 27 giugno 2016, quest'ultima con contenuti di approfondimento del rischio idrogeologico della porzione di territorio in destra idrografica del Torrente Sangone;
- ⇒ ha approvato quattro Varianti Parziali al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/1977, dall'approvazione dell'ultima Variante Strutturale;
- ⇒ ha adottato con deliberazione C.C. n. 24 del 27/03/2019, il progetto preliminare della Variante parziale n. 1/2019 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 17 comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città metropolitana, in data 12/04/2019, tramite PEC ns. prot. 33816/2019 del 12/04/2019, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal settimo comma della citata legge; (*pratica n. VP 014/2019*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 16.707 abitanti nel 1971, 18.394 abitanti nel 1981, 18.744 abitanti nel 1991, 18.250 abitanti nel 2001 e 18.104 abitanti nel 2011, dato che conferma un trend in lieve e costante decremento;
- ⇒ superficie territoriale di 673 ettari di pianura, dei quali 637 ettari presentano superfici con pendenza inferiore al 5% e 36 ettari presentano superfici con pendenze comprese tra il 5% e il 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, si evidenziano circa 21 ettari appartenenti alla Classe I[^] e 527 ettari alla Classe II[^]. E' interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 12 ettari;
- ⇒ il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 3 della Città Metropolitana di Torino denominata "AREA METROPOLITANA TORINESE SUD" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- ⇒ risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani - Ambito 13 Area Metropolitana Torinese - denominato "Sud-Ovest" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2;
- ⇒ il centro storico è classificato, ai sensi dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del PTC2, di tipo C;
- ⇒ il PTC2, ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- ⇒ ai sensi dell'articolo 23 delle N.d.A. del PTC2 è individuato tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ⇒ il PTC2, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. individua nel territorio comunale n° 3 *Ambiti Produttivi di Livello 1*;
- ⇒ infrastrutture viarie: è attraversato dalla Tangenziale Sud di Torino, dall'Autostrada Torino – Pinerolo, dalla SP 174 di Borgaretto, dalla SP 502 della palazzina di Caccia di Stupinigi e dalla SP 6 (in quel tratto di competenza comunale).

- ⇒ assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal Torrente Sangone;
- ⇒ tutela ambientale: circa 111 ettari del territorio sono interessati dal Piano d'Area e dal P.T.O. del Po - ramo Sangone; circa 42 ettari del territorio sono interessati dalla presenza di fasce perifluviali e circa 85 ettari da corridoi di connessione ecologica;

preso atto che il P.R.G.C. del Comune di Beinasco è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso inoltre atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 24 del 27/03/2019 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 1/2019 in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, intende:

- procedere al parziale cambio della destinazione urbanistica di un area di circa 1400 mq in Borgo Melano, Via D'Annunzio, da SP303 "aree attrezzate a servizio degli impianti produttivi" con destinazione parcheggio, a PC "aree produttive esistenti consolidate";
- eliminare i vincoli territoriali in località Borgo Melano derivanti dalle aree di rispetto dei pozzi dismessi P4 (TO-P-05838) e P5 (TO-P-05839) a seguito della loro dismissione;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è **compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 1 gennaio 2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "*Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.*" (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è citato: *“...contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 24 del 27/03/2019 di adozione della Variante:
 - *“... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;*
 - *contiene un prospetto numerico che evidenzia “.....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;*
[in particolare si evidenzia che il prospetto con i parametri di cui al comma 5 non analizza la variante n. 1/2019 adottata, come richiesto dalla stessa Legge regionale e come invece riportato nella Relazione illustrativa;
- rilevato che, per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l’Amministrazione Comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato *“in maniera contestuale”*, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con il Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, documento trasmesso con propria nota prot. 10301/2019 del 12/04/2019 (ns. prot. PEC 33816/2019 del 12/04/2019) al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 26/05/2019;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che ai sensi** del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, il progetto preliminare della Variante parziale n. 1/2019 al P.R.G.C. vigente, del Comune di Beinasco, adottato con deliberazione C.C. n. 24 del 27 marzo 2019, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti

anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **Di rinviare** ad apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C., la formulazione di specifiche osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Beinasco per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dare atto che**, il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 16 maggio 2019

Il Vicesindaco metropolitano
Delegato a Risorse Umane, Patrimonio,
Sistema Informativo e Provveditorato, Protezione Civile,
Pianificazione Territoriale, Difesa del Suolo,
Assistenza Enti Locali, Partecipate
Comunicazione Istituzionale, Affari e Servizi Generali

(Marco Marocco)